

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Genova, 8 Gennaio 2019

Alla Preg.ma Clientela

CIRCOLARE DI STUDIO N. 1-2019

NOVITA' IN MATERIA DI REGIMI FORFETTARI

L'articolo 1 comma 9 – 11 della Legge n° 145 del 30 dicembre 2018 (Legge Finanziaria 2019), pubblicato in G.U. 31.12.2018 n.302 ha riformato la disciplina relativa al regime fiscale dei contribuenti forfettari.

Gli elementi modificati dall'ultimo intervento normativo riguardano principalmente i **requisiti di accesso** e le **cause ostative**.

Non viene invece modificata la restante disciplina riguardante;

- determinazione del reddito;
- imposizione sostitutiva al 15% (5% per i primi cinque anni dall'inizio dell'attività¹);
- esclusione dall'applicazione dell'IVA;
- esclusione dalle ritenute d'acconto (sia subite che operate);
- semplificazione degli adempimenti fiscali/contabili.

1. REQUISITI DI ACCESSO

Dal punto di vista dei requisiti di accesso al regime la novità principale consiste nell'eliminazione della tabella riepilogativa introdotta con Legge n°190/2014 in cui venivano individuate specifici limiti di fatturato annuo in base al codice ATECO.

Tale limite è stato semplificato prevedendo un'unica condizione (art.9 comma 1 lettera a): **“possesso di ricavi e compensi non superiori, nell'anno precedente, a 65.000,00 euro”**.

Sono state rimosse invece le soglie connesse al sostenimento di spese per lavoro dipendente (pari a 5.000,00 euro) e all'acquisto di beni strumentali (pari a 20.000,00 euro) le quali, quindi, non devono più essere computate ai fini dell'accesso e della permanenza nel regime dal 1° gennaio 2019.

¹ La riduzione al 5% di tassazione per i primi cinque anni di attività è prevista a condizione che:

1) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

2) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

2. CAUSE OSTATIVE

Sono state riformulate le cause di esclusione al regime connesse:

1. al possesso di partecipazioni;
2. allo svolgimento di attività di lavoro dipendente.

1. Il regime forfetario è precluso a tutti gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, contemporaneamente:

- partecipano a società di persone, associazioni o **imprese familiari** (art. 5 del TUIR);
- **controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.**

Rispetto alla versione previgente è stato aggiunto in modo esplicito il riferimento alle imprese familiari, alle srl non in regime di trasparenza e alle associazioni in partecipazione.

La causa di esclusione va riferita al momento di applicazione del regime (1° gennaio 2019) e non all'anno antecedente l'ingresso nel medesimo.

2. Al fine di evitare *“artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo”*, il regime forfetario è precluso a tutti gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che svolgano la loro attività, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali:

- sono in corso rapporti di lavoro;
- oppure erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta.

Rispetto alla versione precedente della norma, non sussistono più limitazioni circa l'ammontare di redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti, in quanto ciò che rileva è che l'attività non sia svolta prevalentemente nei confronti dell'attuale datore, di eventuali altri datori di lavoro con cui si sono intrattenuti rapporti nei due anni precedenti, oppure di soggetti comunque agli stessi riconducibili.

3. RIEPILOGO CARATTERISTICHE REGIME FORFETTARIO

L'articolo 1 commi da 54 a 89 della Legge n° 190 del 23 dicembre 2014, come modificata dalla Legge di Bilancio n°145/2018, disciplina il regime fiscale agevolato per autonomi, destinato agli esercenti attività d'impresa, di arti e professioni in forma individuale.

Le caratteristiche principale del regime sono le seguenti:

- determinazione forfettaria del reddito professionale (pari ad una percentuale del fatturato annuo);

STUDIO TORAZZA PAPONE
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

- imposta sostitutiva al 15% (pari al 5% per i primi cinque anni d'attività);
- esclusione da IVA e adempimenti conseguenti (spesometro, comunicazione iva periodica, dichiarazione iva annuale);
- esclusione da IRAP;
- esonero dalla tenuta della contabilità;
- esonero da assoggettamento a ritenuta d'acconto sulle fatture emesse verso chiunque;
- esonero da operare e versare ritenute d'acconto su parcelle pagate ad altri professionisti (fatture passive);
- Esoneo da emissione di fattura elettronica, eccezion fatta per le fatture emesse verso pubbliche amministrazioni;
- Non assoggettamento alla normativa sugli studi di settore.

Rimangono invece obbligatori:

- l'emissione delle fatture attive in forma cartacea e la loro conservazione (la dicitura da indicare in fattura è la seguente: ***“Operazione in franchigia da IVA come disposto dalla Legge n°190 del 23.12.2014 art.1 co. 54-59”***);
- la predisposizione della dichiarazione dei redditi annuale;
- l'invio delle fatture attive al Sistema Tessera Sanitaria per tutte le prestazioni di natura clinica svolte verso persone fisiche.

In base alle novità sopra esposte lo Studio resta a disposizione della Clientela per eventuali incontri o chiarimenti telefonici al fine di chiarire quanto prima la situazione fiscale per l'anno corrente.

* * *

Paolo Torazza

Alberto Papone